



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Provincia di Lecco

Via S. Antonio n. 4 - telefono n. 0341/576063 - telefax n. 0341/260361

E-Mail vigilanza@comune.annone-di-brianza.lc.it

Ordinanza n. 15 del 26.05.2025

II SINDACO

CONSIDERATO che è necessario sospendere la circolazione veicolare dalle ore 7:00 del 27/5/2025 alle ore 18:00 del 30/05/2025, in piazza Comunale, per provvedere al rifacimento della pavimentazione stradale, come già stabilito con propria Ordinanza n. 14 del 23.05.2025;

Valutato che per tale motivo, nel periodo di svolgimento dei lavori, è necessario modificare la viabilità ordinaria deviando il traffico pesante proveniente da via Maggiore verso via San Giorgio e il rimanente traffico circolante su via Maggiore verso via Fontana, per farlo proseguire verso via Pescherino e via Ponte/via S. Cristoforo;

VISTI, il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

dalle ore 7:00 del 27/5/2025 alle ore 18:00 del 30/5/2025, le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

- Il divieto di circolazione in piazza Comunale, nel tratto che collega la via Ponte alla via Maggiore e nel tratto che collega le vie XXV Aprile/Via Lecco sino all'incrocio tra le vie Pescherino/S. Cristoforo;
- Il senso unico di marcia in via Fontana, dalla via Maggiore verso via Pescherino, transitando poi per via S. Cristoforo;
- Gli autocarri provenienti da via Maggiore dovranno svoltare obbligatoriamente in via San Giorgio in corrispondenza della piazza della Chiesa;
- Le altre categorie di veicoli circolanti in via Maggiore dovranno svoltare obbligatoriamente in via Fontana e successivamente in via Pescherino;
- In caso di completamento anticipato dei lavori, dovrà essere ripristinata l'ordinaria organizzazione della viabilità, preavvisando gli organi tecnici e la Polizia Locale del Comune di Annone di Brianza;
- L'accesso alle zone interdette alla circolazione durante lo svolgimento dei lavori, per l'approvvigionamento delle attività commerciali, potrà essere consentito in accordo, e con le modalità indicate dalle autorità comunali preposte, e solo se compatibile con lo stato di avanzamento dei lavori;

Il rispetto delle seguenti prescrizioni per l'impresa esecutrice dei lavori: dovrà rendere nota la modifica all'organizzazione della viabilità con idonea segnaletica.

Ogni segnale dovrà essere coerente con la situazione in cui viene posto; la segnaletica temporanea e quella permanente non dovranno essere in contrasto tra loro; in quest'ultima ipotesi i segnali permanenti dovranno essere oscurati; terminati i lavori, i segnali temporanei dovranno essere immediatamente rimossi. Tutti gli accorgimenti prescritti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. In particolare, per i segnali aventi la faccia utile realizzata con pellicola retroriflettente varranno le prescrizioni dei commi 11 e 12 dell'art. 79 e del comma 3 dell'art. 36 del regolamento esecutivo del C.d.S. I segnali dovranno essere visibili e leggibili e, in particolare, dovranno: 1) Avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari; 2) Essere posizionati correttamente con un giusto spazio di avvistamento ed orientamento; 3) I segnali verticali dovranno essere installati sul lato destro della strada; 4) I sostegni ed i supporti dei segnali stradali impiegati nel segnalamento temporaneo dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; potranno essere utilizzati supporti o sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile, purché ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di impiego; gli eventuali zavorramenti dei sostegni dovranno essere realizzati con materiali che non dovranno costituire pericolo o intralcio per la circolazione; Gli addetti ai lavori dovranno essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere e dovranno indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 3 o 2 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 09.06.21995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi di breve durata potranno essere utilizzati capi di vestiario appartenenti alla classe 1. È fatta salva l'applicazione delle altre norme specifiche di settore (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96). I cantieri stradali, i depositi, i lavori, le macchine operatrici con il loro raggio d'azione dovranno sempre essere delimitati soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni con barriere, parapetti od altri tipi di recinzione sopraindicati debitamente segnalati con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. Mancando il marciapiede, od essendo stato occupato in seguito all'attività autorizzata dovrà essere garantito a transito dei pedoni un corridoio della larghezza di almeno 1 m. Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati di sorvegliare sul rispetto della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), oppure, in alternativa, nel termine di 60 gg. dalla predetta pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO

Avv. Luca Marsigli

*(Originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)*